

Informazioni importanti per i beneficiari di rendita PEAN

a partire dal 01.07.2025

Indice

I. Informazioni importanti per i beneficiari di rendita PEAN	2
1. Decisione sulle prestazioni	2
2. Domanda definitiva	2
3. Verifica della decisione sulle prestazioni	2
4. Aumento della rendita PEAN in caso di differimento	3
5. Possibilità di proroga dell'assicurazione LPP	3
6. AVS	3
7. Guadagno durante la rendita PEAN	4
7.1 Guadagno consentito	4
7.2 Guadagno parzialmente consentito	4
7.3 Guadagno accessorio	4
7.4 Guadagno in eccesso	5
7.4.1 Prima infrazione	5
7.4.2 Seconda infrazione	5
7.4.3 Dalla terza infrazione	5
7.4.4 Casi speciali: attività svolte contemporaneamente all'interno e al di fuori del settore dell'edilizia principale	5
8. Obbligo di notifica e certificato di vita	5
9. Saldo vacanze e saldo ore supplementari	6
10. Rendite estere	6
11. Documenti integrativi	6
12. Coordinamento con le prestazioni di altri assicuratori	7
12.1 Principi	7
12.2 Coordinamento con le indennità giornaliere	7
12.2.1 Incapacità lavorativa dovuta a malattia	7
12.2.2 Incapacità lavorativa dovuta a infortunio	7
12.3 Coordinamento con le rendite	8
13. Versamento della rendita PEAN	8
14. Assicurazione infortuni	8
15. Assegni familiari (assegni per figli o assegni di formazione)	8
16. Pensionamento anticipato e pilastro 3a	8
17. Protezione dei dati	9
II. Scheda informativa	10
Possibilità di prorogare l'assicurazione LPP: rendite PEAN che iniziano dall'01.07.2025	

I. Informazioni importanti per i beneficiari di rendita PEAN

1. Decisione sulle prestazioni

In questo opuscolo trovate tutte le informazioni importanti sulle prestazioni della Fondazione FAR.

Per ulteriori ragguagli la preghiamo di rivolgersi alla persona responsabile della sua pratica, i cui recapiti figurano sul biglietto da visita qui accluso.

2. Domanda definitiva

Se è d'accordo con la decisione sulle prestazioni, la preghiamo di compilare il modulo «Domanda definitiva» qui allegato, e di chiedere al suo datore di lavoro di **confermare la data dell'uscita dalla ditta**.

Se è attualmente disoccupato, anziché fornirci la conferma del datore di lavoro deve fornirci **la conferma di annullamento della sua pratica da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione**, nonché i dati relativi alla sua soluzione previdenziale LPP.

Se trasferisce il domicilio all'estero, deve inviarci una conferma di partenza rilasciata dal Comune, e deve comunicarci il suo indirizzo completo all'estero, anche se ha indicato un indirizzo di contatto in Svizzera.

Al più tardi un mese prima dell'inizio della rendita richiesta, la preghiamo di rinviare il modulo «Domanda definitiva» debitamente compilato e firmato all'Ufficio di pagamento FAR, utilizzando la busta risposta allegata alla decisione sulle prestazioni.

La preghiamo di prendere nota di quanto segue: le prestazioni sono state calcolate in base ai dati attualmente disponibili. Se tali dati dovessero cambiare fino alla data d'inizio della rendita (in particolare in caso di modifica del tasso di lavoro a tempo parziale, di inizio di impieghi stagionali, di disoccupazione e lacune in caso di impieghi tramite prestatori di personale) potrebbe risultare necessario un adeguamento delle prestazioni. Occorre pertanto comunicare immediatamente i cambiamenti.

Nota bene: un congedo non pagato o lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro prima dell'inizio della rendita può implicare una modifica o perfino una revoca della decisione sulle prestazioni. Se prevede di fare questi passi, deve assolutamente mettersi previamente in contatto con la persona responsabile della sua pratica per farsi spiegare quali effetti concreti ne risultano.

3. Verifica della decisione sulle prestazioni

Entro 30 giorni dalla notifica della decisione sulle prestazioni può richiedere una verifica.

La domanda deve essere motivata e presentata per iscritto. Alla domanda occorre allegare la decisione sulle prestazioni e tutti i documenti che comprovano la motivazione.

La **domanda di verifica** va spedita al seguente indirizzo:

Fondazione FAR
Ufficio di gestione
Obstgartenstrasse 19
8006 Zurigo

4. Aumento della rendita PEAN in caso di differimento

Se differisce di almeno 6 mesi l'inizio della rendita (calcolato a contare dal giorno in cui avrebbe soddisfatto per la prima volta le condizioni per una rendita PEAN), la rendita mensile PEAN verrà aumentata.

Potrà scegliere una delle seguenti varianti.

- La rendita PEAN è differita di almeno 6 mesi, ma meno di 12 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta dell'5 %.
- La rendita PEAN è differita di almeno 12 mesi, ma meno di 18 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta dell'10 %.
- La rendita PEAN è differita di almeno 18 mesi, ma meno di 24 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta dell'15 %.
- La rendita PEAN è differita di almeno 24 mesi: in questo caso la rendita mensile aumenta del 20 %.

I differimenti inferiori a 6 mesi non comportano alcun aumento.

Il numero di anni contributivi pertinenti e le riduzioni sono calcolati a contare dal giorno in cui sarebbero soddisfatte per la prima volta le condizioni per una rendita PEAN.

Per il calcolo della rendita PEAN rimane determinante l'ultimo reddito percepito prima dell'inizio della rendita effettiva.

5. Possibilità di proroga dell'assicurazione LPP

Per informazioni dettagliate in merito alle possibilità di prorogare l'assicurazione LPP si rimanda alla scheda attinente al punto II del presente opuscolo.

6. AVS

Se è domiciliato in Svizzera, deve annunciarsi alla Cassa di compensazione come *persona senza attività lucrativa* in modo da evitare lacune contributive. I relativi contributi sono a suo carico. Se il suo o la sua coniuge esercita ancora un'attività lucrativa è possibile che Lei sia esonerato dall'obbligo contributivo. Si informi presso la sua Cassa di compensazione.

Per percepire una rendita di vecchiaia AVS, le persone domiciliate in Svizzera devono inoltrare la richiesta alla Cassa di compensazione 3-4 mesi prima del raggiungimento dell'età AVS.

Gli assicurati domiciliati all'estero trovano tutte le informazioni utili sul sito www.ahv-iv.ch/it/.

7. Guadagno durante la rendita PEAN

7.1 Guadagno consentito

Nella decisione sulle prestazioni, alla voce “Guadagno consentito per anno civile” (da gennaio a dicembre) è indicato il guadagno supplementare che può conseguire in quanto beneficiario di una rendita PEAN. Per le frazioni d'anno all'inizio e alla fine della rendita PEAN, il guadagno consentito va calcolato proporzionalmente (pro rata).

Si fa una distinzione fra due tipi di attività

- Lavoro svolto nel settore dell'edilizia principale (occupazione sottoposta al CCL PEAN con obbligo di pagare i contributi PEAN): il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore all'importo limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.
- Lavoro al di fuori del settore dell'edilizia principale o attività indipendente (senza obbligo di versare i contributi PEAN): il guadagno consentito in un anno civile deve essere inferiore alla metà del limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.

Il guadagno consentito equivale sempre al salario lordo (salario sottoposto all'obbligo contributivo AVS, oppure prestazioni assicurative versate in sostituzione del salario, in particolare indennità giornaliere di un'assicurazione malattie o infortuni, nonché proventi da attività lucrative all'estero), tredicesima, indennità per vacanze e giorni festivi inclusi, oppure equivale al guadagno analogo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

Se, nell'esercizio di un'occupazione consentita, il beneficiario di una rendita PEAN si ammala o si infortuna, nella relativa notifica all'assicurazione occorre indicare che percepisce una rendita PEAN.

Il controllo del guadagno consentito è effettuato all'inizio di ogni anno per l'anno appena concluso.

7.2 Guadagno parzialmente consentito

In caso di lavoro svolto nel settore dell'edilizia principale (occupazione sottoposta al CCL PEAN con obbligo di pagare i contributi PEAN) oltre al guadagno consentito è concesso il guadagno parzialmente consentito, che per ogni anno civile ammonta al massimo al 30% dell'importo limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.

La metà del guadagno parzialmente consentito è computata nella rendita PEAN ed è dedotta dalle rendite PEAN correnti, oppure deve essere restituita alla Fondazione FAR.

7.3 Guadagno accessorio

Se percepisce un guadagno accessorio da più di tre anni, può continuare a percepirlo nella stessa misura oltre al guadagno (parzialmente) consentito, tenendo conto dei limiti massimi regolamentari. Il limite massimo applicabile è indicato ugualmente nella decisione sulle prestazioni.

7.4 Guadagno in eccesso

Se in quanto beneficiario di rendita PEAN supera il guadagno (parzialmente) consentito, le conseguenze sono le seguenti.

7.4.1 Prima infrazione

In caso di superamento del guadagno (parzialmente) consentito, occorre restituire le rendite versate pari all'ammontare del guadagno in eccesso (differenza fra il guadagno consentito e quello effettivamente conseguito), oppure tale guadagno sarà compensato con i futuri versamenti di rendite mensili.

7.4.2 Seconda infrazione

In caso di superamento del guadagno (parzialmente) consentito, occorre restituire le rendite versate pari all'ammontare del guadagno in eccesso (differenza fra il guadagno consentito e quello effettivamente conseguito), oppure tale guadagno sarà compensato con i futuri versamenti di rendite mensili.

E in più sarà soppressa la metà di una rendita PEAN mensile.

7.4.3 Dalla terza infrazione

In caso di superamento del guadagno (parzialmente) consentito, occorre restituire le rendite versate pari all'ammontare del guadagno in eccesso (differenza fra il guadagno consentito e quello effettivamente conseguito), oppure tale guadagno sarà compensato con i futuri versamenti di rendite mensili.

E in più sarà soppressa una rendita PEAN mensile intera.

7.4.4 Casi speciali: attività svolte contemporaneamente all'interno e al di fuori del settore dell'edilizia principale.

In caso di attività svolte contemporaneamente all'interno e al di fuori del campo di applicazione del CCL PEAN o in quanto lavoratore indipendente, il reddito complessivo non deve superare il limite del guadagno consentito per un'attività nelle aziende che rientrano nel campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre il guadagno al di fuori del settore dell'edilizia principale o in quanto lavoratore indipendente non deve superare la metà dell'importo limite previsto dall'art. 7 cpv. 1 LPP.

Chi lavora in nero perde qualsiasi diritto alle prestazioni per l'intera durata della rendita, e sarà richiesta la restituzione delle eventuali rendite PEAN già corrisposte.

8. Obbligo di notifica e certificato di vita

La preghiamo di comunicare all'Ufficio di pagamento FAR qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.

Questo obbligo vale in particolare in caso di:

- cambiamento di domicilio

- trasferimento in un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione (la Fondazione FAR deve detrarre dalla sua rendita PEAN l'imposta alla fonte)
- inizio, fine o modifica di prestazioni assicurative o di rendite svizzere o estere (inviare i rispettivi giustificativi)
- cambiamento del recapito per il pagamento (notifica da inviare per iscritto)
- matrimonio o divorzio.

Ogni anno riceve un *certificato di vita*, che la preghiamo di far compilare dal Comune di domicilio e di rispedire all'Ufficio di pagamento FAR.

9. Saldo vacanze e saldo ore supplementari

Se nei 6 mesi precedenti l'inizio della rendita PEAN le vengono pagate vacanze non effettuate o ore supplementari non compensate, e se il relativo importo è superiore a un salario mensile, o al normale orario di lavoro mensile convenuto contrattualmente, l'inizio della rendita è differito di un mese per ogni mese pagato integralmente. Non si tiene conto dei mesi iniziati.

Le consigliamo di ridurre il saldo vacanze o il saldo ore supplementari in modo tale che alla data prevista per l'inizio della rendita le rimangano al massimo 21 giorni di vacanza, oppure 176 ore di vacanza o ore supplementari.

10. Rendite estere

Se nel corso della sua vita professionale ha lavorato all'estero e ha versato i contributi a un'assicurazione sociale estera, ha probabilmente diritto a una rendita di vecchiaia del Paese in questione prima di compiere i 65 anni di età.

Se si è ammalato o si è infortunato all'estero, è probabile che abbia diritto a una rendita d'invalidità estera.

La preghiamo vivamente d'informarci al più presto in merito ad un diritto attuale o futuro a una rendita, al fine di lasciarci tempo a sufficienza per appurare se queste prestazioni devono essere detratte dalla sua rendita PEAN. Se non ci informa per tempo, rischia di doverci restituire ulteriormente le prestazioni indebitamente percepite.

11. Documenti integrativi

La Fondazione FAR si riserva il diritto di richiederle documenti supplementari (tassazione definitiva e simili) al fine di verificare che i suoi dati siano completi ed esatti.

Se tali documenti non vengono presentati, non vengono presentati entro i termini o non sono completi, la rendita PEAN è momentaneamente sospesa. Se sulla base dei documenti presentati dovesse risultare che i suoi dati iniziali erano incompleti o inesatti, la rendita PEAN verrà soppressa o ridotta.

Le rendite ed i redditi non ancora notificati possono essere comunicati successivamente.

12. Coordinamento con le prestazioni di altri assicuratori

12.1 Principi

Conformemente al CCL e al Regolamento PEAN, le prestazioni della Fondazione FAR sono sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni legali e contrattuali, salvo eccezioni espressamente previste. Le rendite PEAN possono essere ridotte se vengono corrisposte altre prestazioni legali o contrattuali. Il diritto alla riduzione sussiste anche quando la persona non si è avvalsa delle prestazioni legali o contrattuali a cui avrebbe diritto, o vi ha rinunciato, o non le ha percepite, oppure le ha differite.

12.2 Coordinamento con le indennità giornaliere

12.2.1 Incapacità lavorativa dovuta a malattia

Finché la malattia di cui soffre perdura, Lei ha diritto alle indennità giornaliere di malattia e il suo datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro. Nemmeno Lei può disdirlo. Se lo facesse, rischierebbe di non poter più fare valere il suo diritto nei confronti dell'assicurazione.

A questo proposito le facciamo notare che di norma le indennità giornaliere di malattia sono notevolmente più elevate di una rendita della Fondazione FAR. Di conseguenza avrà diritto a una rendita PEAN soltanto quando questa risulterà superiore alle indennità giornaliere di malattia (ovvero quando Lei avrà recuperato parzialmente o totalmente la capacità lavorativa), o quando avrà percepito il numero massimo d'indennità giornaliere.

La preghiamo cortesemente d'informarci regolarmente in merito al decorso della malattia, in particolare in merito al termine della malattia, ad un cambiamento del grado d'incapacità lavorativa, o ad una richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità (AI).

Se la sua malattia perdura da oltre sei mesi, è tenuto a presentare una richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità (AI). Il fatto di avere diritto ad una rendita PEAN non l'autorizza a rinunciare a eventuali prestazioni dell'AI a scapito della Fondazione FAR.

Se le viene concessa una rendita d'invalidità dell'AI, in linea di principio ha diritto a una rendita d'invalidità della sua Cassa pensioni.

12.2.2 Incapacità lavorativa dovuta a infortunio

Se è inabile al lavoro a seguito di un infortunio, ha diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni (generalmente la Suva). La Suva ha l'obbligo di versare le prestazioni fino alla chiusura del caso d'infortunio, ossia fino a quando Lei non ritrova la piena capacità lavorativa, o fino a quando non le viene concessa una rendita d'invalidità.

Se alla data prevista per il pensionamento anticipato, Lei dovesse essere ancora totalmente o parzialmente inabile al lavoro, dobbiamo dedurre l'importo delle indennità giornaliere della Suva dalla sua rendita PEAN. Di conseguenza avrà

diritto a una rendita PEAN soltanto quando questa sarà superiore alle indennità giornaliere della Suva, e quando l'incapacità lavorativa sarà inferiore al 100%.

La preghiamo cortesemente d'informarci regolarmente sul decorso dell'infortunio, in particolare se il caso è chiuso, se le viene concessa una rendita, o in caso di cambiamento del grado d'incapacità lavorativa.

Se le viene concessa una rendita della Suva, in linea di principio a partire da un grado d'invalidità del 40% ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI e della sua Cassa pensioni.

12.3 Coordinamento con le rendite

Se nel periodo che precede il pensionamento anticipato percepisce rendite d'invalidità da meno di 3 anni, queste le vengono dedotte dalla rendita PEAN. La rendita PEAN viene calcolata in base al salario che guadagna o che ha guadagnato per un impiego a tempo pieno senza invalidità.

Se ha diritto a rendite d'invalidità da più di tre anni, la rendita PEAN viene calcolata in base al salario che guadagna per il lavoro a tempo ridotto o a prestazioni ridotte. Se la somma delle rendite d'invalidità e della rendita PEAN supera la rendita PEAN massima (= 2,4 volte la rendita AVS semplice massima), la rendita PEAN viene limitata in modo tale che la somma di tutte le rendite non risulti superiore alla rendita PEAN massima.

13. Versamento della rendita PEAN

In linea di principio la rendita PEAN è versata solo su un conto bancario o postale in Svizzera. Alcune eccezioni sono possibili a determinate condizioni. Per ulteriori ragguagli la preghiamo di rivolgersi alla persona responsabile della sua pratica. Le rendite sono versate il 25 del mese in cui sono dovute. Non vengono effettuati conteggi mensili. All'inizio dell'anno riceverà un'attestazione delle rendite per l'anno precedente.

14. Assicurazione infortuni

Dalla fine del suo rapporto di lavoro non è più assicurato contro gli infortuni. Deve pertanto chiedere alla sua Cassa malati di includere gli infortuni nella sua assicurazione di base.

15. Assegni familiari (assegni per figli o assegni di formazione)

La Fondazione FAR non versa assegni per figli, né assegni di formazione. In linea di principio hanno diritto agli assegni familiari soltanto le persone con un'attività lucrativa. In casi particolari (reddito basso) possono averne diritto anche le persone senza attività lucrativa. Chieda in Comune qual è la regolamentazione vigente nel suo Cantone di domicilio.

16. Pensionamento anticipato e pilastro 3a

In linea di principio dalla data del pensionamento anticipato non si possono più effettuare versamenti nel pilastro 3a. Se oltre alla rendita Lei consegue un reddito da attività lucrativa, in via eccezionale può effettuare versamenti nel pilastro 3a

fino a un certo importo. Per maggiori informazioni può rivolgersi all'istituto presso cui ha il conto 3a o alle autorità fiscali competenti.

17. Protezione dei dati

La Dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione FAR può essere consultata sul nostro sito all'indirizzo: www.far-suisse.ch/it/protezione-dei-dati.

II. Scheda informativa

POSSIBILITÀ DI PROROGARE L'ASSICURAZIONE LPP: RENDITE PEAN CHE INIZIANO DALL'01.07.2025

Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP

Nell'ambito delle misure di risanamento 2025, la compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP è stata soppressa per le rendite PEAN che iniziano dall'01.07.2025.

Possibilità di rimanere nella Cassa pensioni originaria

Se vi è la possibilità di rimanere assicurati presso la Cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro, vi sono diverse opzioni:

1. Mantenimento dell'assicurazione risparmio senza assicurazione rischi

La Fondazione FAR detrae mensilmente e pro rata dalla rendita PEAN gli eventuali costi amministrativi della Cassa pensioni, e li trasferisce a tale Cassa.

2. Mantenimento dell'assicurazione risparmio e rischi

La Fondazione FAR detrae mensilmente e pro rata dalla rendita PEAN gli eventuali costi relativi al rischio e quelli amministrativi della Cassa pensioni, e li trasferisce a tale Cassa.

Occorre richiedere alla Cassa pensioni se vi è la possibilità di mantenere l'assicurazione rischi e se ciò comporta altri costi.

Impossibilità di rimanere nella Cassa pensioni originaria

Se non vi è la possibilità di rimanere affiliati alla Cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro, vi sono quattro opzioni:

1. Riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia LPP sotto forma di capitale
2. Riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia LPP sotto forma di rendita (se la rendita LPP non è ridotta a vita a causa del pensionamento anticipato, la Fondazione FAR la detrae dalla rendita PEAN)
3. Trasferimento del capitale LPP su un conto o su una polizza di libero passaggio
4. Forma combinata delle predette opzioni.

Disclaimer

La presente informativa ha lo scopo di tenere al corrente i datori di lavoro e i lavoratori. Per chiarire e risolvere casi individuali si consiglia di rivolgersi ad un esperto. La Fondazione FAR declina ogni responsabilità per danni dovuti a informazioni errate o non aggiornate contenute nella presente informativa. Il CCL PEAN e il Regolamento PEAN pubblicati sul nostro sito (www.far-suisse.ch/quadro-normativo) costituiscono l'unica base giuridica applicabile per rivendicare diritti. La presente informativa non dà adito ad alcun diritto che vada oltre a quanto previsto dal CCL PEAN e dal Regolamento PEAN.

Versione aprile 2025